



**NOTA SINTETICA SULLE NORME D'INTERESSE DEI COMUNI CONTENUTE NEL D.L.  
31 MAGGIO 2021, N. 77- CD SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE - COME  
APPROVATO DEFINITIVAMENTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108**

***Premessa***

Si riporta di seguito un commento sulle norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.

Il decreto è suddiviso nelle seguenti parti:

- 1) Governance per il PNRR
  - 1.1 Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
  - 1.2 Poteri sostitutivi
- 2) Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
  - 2.1 Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico
  - 2.2 Transizione digitale
  - 2.3 Procedura speciale per alcuni progetti PNRR
  - 2.4 Contratti pubblici
  - 2.5 Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno
  - 2.6 Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241
  - 2.7 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

Per quel che riguarda le misure di semplificazione, il decreto definisce un impianto normativo che potremmo definire prevalentemente “settoriale”: si concentra cioè su semplificazioni di singoli procedimenti relativi a investimenti in determinati ambiti d'intervento quali quelli delle fonti rinnovabili, dell'efficientamento energetico, dell'economia circolare, mezzogiorno, edilizia scolastica, transizione digitale e acquisti informatici mentre pochi sono gli interventi di semplificazione sull'ordinaria disciplina del procedimento amministrativo, della conferenza dei servizi o dell'attuale disciplina delle procedure in materia di autorizzazioni paesaggistiche, edilizia e rigenerazione urbana che Anci invece aveva proposto e che avrebbero richiesto maggiore incisività semplificatoria.

**Al fine di fornire un orientamento operativo a Comuni e Città Metropolitane, si riporta di seguito un'analisi sintetica dei principali contenuti d'interesse del decreto convertito in legge.**

## **1. GOVERNANCE PER IL PNRR (ARTT. 1-16)**

### **✓ Cabina di Regia (Art. 2)**

Viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una **Cabina di Regia per il PNRR** presieduta dal Presidente del Consiglio a cui partecipano i Ministri in ragione delle tematiche affrontate. Alla Cabina di Regia sono assegnati specifici compiti di coordinamento generale e di monitoraggio sullo stato di avanzamento. **Nel corso della conversione in legge**, su proposta dell'Anci, **è stata prevista la partecipazione** alla Cabina di Regia **del Presidente Anci e del Presidente UPI**, quando sono esaminate questioni di interesse locale.

E' stato, altresì, disposto che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Eventuali casi di scostamento sono sottoposti da parte della PCM alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

### **✓ Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (Art.3)**

Al fine di assicurare un costante dialogo con le parti sociali, viene istituito un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Al Tavolo partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale e dei rispettivi organismi associativi, i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile.

### **✓ Monitoraggio e rendicontazione del PNRR (Art. 6)**

Il decreto istituisce presso il MEF-RGS, il Servizio centrale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

### **✓ Attuazione degli interventi del PNRR (Art.9)**

Per quanto riguarda l'attuazione degli interventi del PNRR, il decreto dispone, in via generale, che alla realizzazione operativa degli interventi provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della titolarità degli interventi previsti nel PNRR. È previsto, inoltre, che le

Amministrazioni possano, mediante apposite convenzioni, avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art 38 del Codice dei contratti.

✓ **Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti (Art. 11)**

Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, il decreto assegna a Consip SPA il compito di mettere a disposizione delle PA specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico.

✓ **Poteri sostitutivi, Superamento del dissenso, Procedure finanziarie (Artt. 12-15)**

Il decreto, infine, disciplina l'esercizio di uno specifico potere sostitutivo, attivabile da parte del Presidente del Consiglio su proposta della Cabina di regia ovvero del Ministro competente, nei confronti del soggetto attuatore con la fissazione di un termine a provvedere e in caso di perdurante inerzia il Consiglio dei Ministri individua l'ente o il commissario ad acta a cui viene assegnato il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari o provvedere all'esecuzione dei progetti.

È poi previsto il superamento del dissenso, diniego, opposizione, su proposta della Segreteria tecnica da parte del Presidente del Consiglio e la previsione dell'applicazione della normativa del PNRR anche all'utilizzo delle risorse del cd. Piano complementare.

## **2. TRANSIZIONE ECOLOGICA (Artt. 17-37)**

✓ **Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC e Valutazione di Impatto Ambientale (Art. 17-28)**

Per la realizzazione e l'attuazione dei progetti PNRR in termini di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, il decreto:

- istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC<sup>1</sup>, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica e formata da 40 componenti, che svolgerà l'attività istruttoria in parallelo con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero per la Transizione ecologica. È da rilevare che il decreto prevede poteri sostitutivi affidati sulla base della L. n. 241/90 in caso di inerzia della Commissione o del direttore generale del Mite che firma il parere.
- ridefinisce, riducendoli, i tempi dell'intero procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale.

✓ **Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 22-bis)**

---

<sup>1</sup> Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018

L'articolo, inserito in sede di conversione, reca **modifiche all'art. 31 della L. n. 448 del 1998** volte a:

- prevedere che la **trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà** sulle aree comprese nei piani di edilizia agevolata può essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati;
- disporre una **rimodulazione del parametro di calcolo del corrispettivo** delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative;
- prevedere **l'obbligo per i Comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute.**

Si evidenzia, in particolare, che:

- il comma 1, lettera b), **sostituisce il comma 48** dell'art. 31 della L. n. 448/1998 introducendo un **nuovo parametro di calcolo** per la determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà
- il comma 1, lettera c), **sostituendo il comma 49-bis** dell'art. 31 della L. n. 448/1998, interviene in materia di vincoli relativi alla determinazione del **prezzo massimo di cessione** delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della L. n. 865/1971, n. 865.

✓ **Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR (Art. 29)**

Il decreto istituisce, presso il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Speciale per il PNRR. Tale organismo svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR che siano sottoposti a VIA statale o che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. L'attività istruttoria sarà a carico delle attuali Soprintendenze ai beni archeologici alle belle arti e al paesaggio, ma in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione dei progetti, può intervenire esercitando nei confronti delle Soprintendenze poteri di avocazione e sostituzione.

La struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026.

✓ **Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica (Art. 32-ter)**

La norma in oggetto - che ha la finalità di semplificare e accelerare ulteriormente l'installazione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica - complica ulteriormente quanto era già stato introdotto in maniera poco organica dall'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Per i Comuni, soprattutto quelli con meno di 100 mila abitanti (che potrebbero avere già nel PUMS una pianificazione di settore dedicata alla infrastruttura di ricarica elettrica) **è assai critico** l'inserimento del primo comma ovvero l'assimilazione ad "attività di edilizia libera".

Tale procedura è possibile ma solo a fronte di una **maggiore strutturazione e standardizzazione delle istanze richieste ai soggetti operatori** interessati, a cui **sarebbe stato necessario chiedere un piano ed una mappatura in formato digitale aperto**. Al contrario la previsione dell'art. 14bis del d.l. 76/2020 inerente all'istanza da

presentare – ovvero una domanda semplice - non consente la corretta pianificazione da parte dell'amministrazione. La previsione normativa rischia di produrre le medesime conseguenze delle norme sulle prime antenne di TLC e sulla fibra installata, troppo spesso in modo selvaggio, non coordinato con i fabbisogni della domanda e dei territori e adesso abbandonate senza alcuna manutenzione. Sarà necessario quanto prima introdurre un correttivo a tale procedura.

✓ **Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana – Superbonus (Artt.33 e 33-bis)**

Si tratta di una norma fortemente richiesta dall'ANCI che rende molto più agevole accedere alla misura.

Il decreto prevede che i lavori di ristrutturazione agevolati al 110% - a meno che non comportino demolizione e ricostruzione - potranno essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (cd Cila). Non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell'immobile e l'assenza di violazioni urbanistiche. Ciò, tuttavia, solo ai fini dell'agevolazione fiscale.

Il decreto, infatti, precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. Pertanto, eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.

Si segnala come nell'ultima versione del decreto sia stata inspiegabilmente stralciata la possibilità per le società di gestione degli alberghi e delle pensioni di usufruire del superbonus come da proposta dell'ANCI.

La norma, inoltre, prevede che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

**In sede di conversione in legge, sono state inserite ulteriori specifiche disposizioni integrative a modifica dell'articolo 119 del dl 34/2020.** Le modifiche alla disciplina del Superbonus introdotte sono tese a semplificare l'iter burocratico per il suo ottenimento. Tra le novità, quella che consente di realizzare il **cappotto termico o il cordolo sismico** in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l'intervento potrebbe comportare (art. 873 codice civile). Inoltre, in caso di **opere già classificate come attività di edilizia libera** (ai sensi del D.P.R. 380/2001 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la **sola descrizione** dell'intervento, senza l'indicazione del titolo edilizio originario.

Si introduce poi una importante precisazione ossia che sono ammessi al Superbonus anche gli interventi su parti strutturali dell'edificio, considerati manutenzione straordinaria. In questo caso è però richiesta la CILA con l'indicazione del titolo edilizio originario.

Rispetto alle **varianti in corso d'opera**, invece le stesse sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. E' specificato che per gli interventi del Superbonus non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Segnalazione certificata di agibilità.

Infine, si informa che ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato alacremente alla predisposizione di un modello unico nazionale di CILA da utilizzare per il Superbonus, su cui si è raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata.

✓ **Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali (Art. 37)**

L'articolo si propone di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR. Per tale scopo si interviene sulla parte quarta del Codice dell'Ambiente, D.lgs. n. 152/06. Senza entrare nel merito delle singole disposizioni, preme evidenziare che **l'approccio è di tipo "programmatico"**, si intende contestualizzare rispetto all'effettivo utilizzo delle aree l'attività di bonifica e consentendo anche di procedere per fasi (ad es., in caso di aree con destinazione agricola ma non utilizzate, applicando limiti alla concentrazione soglia di contaminazione previsti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o commerciale e industriale, tenendo conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree, prevedendo poteri sostitutivi della Regione nei confronti della Provincia che ritardi nel rilasciare entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell'ARPA la certificazione di avvenuta bonifica, oppure qualora gli obiettivi per la bonifica del suolo siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda permettendo di procedere alla certificazione di avvenuta anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione).

Nei casi di siti orfani, per i quali sono le amministrazioni territoriali a dover procedere alle attività di bonifica ai sensi dell'art. 250 del Codice dell'Ambiente, è stata prevista la possibilità di avvalersi delle società *in house* del Ministero della Transizione Ecologica, senza prevedere però nuove risorse allo scopo.

✓ **Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo (Art. 37-bis)**

Per prevenire la **contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura** la norma, introdotta in sede di conversione in legge, interviene con modifiche sulle specifiche tecniche di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (disciplina in materia di fertilizzanti). Si tratta di disposizione di carattere squisitamente tecnico, non di interesse per i Comuni.

✓ **Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi (Art. 37-quater)**

Per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di bonifica nelle esposizioni prolungate di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, necessari per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, in sede di conversione del decreto in legge, si è intervenuti con una modifica all'articolo 1, comma 536, della legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205). Si stabilisce, quindi, che **l'utilizzo delle risorse (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) sia possibile nei siti con presenza di rifiuti radioattivi «anche» prodotti da interventi di bonifica** di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità.

Si tratta probabilmente di una previsione volta a consentire l'utilizzo delle risorse in maniera più estensiva, anche per bonificare altri siti sui quali sono presenti rifiuti radioattivi.

### **3. TRANSIZIONE DIGITALE (Artt. 38-41)**

### ✓ **Piattaforma notifiche digitali (Art. 38)**

Le modifiche introdotte perseguono l'obiettivo di individuare il cittadino o l'impresa a cui si rivolge la notifica, anche in mancanza dell'elezione di una PEC per la comunicazione con la PA. In questo caso il gestore Poste italiane potrà inviare un avviso di cortesia in ragione dell'avviso di ricevimento, all'email ordinaria o al cellulare, se disponibili, ovvero utilizzare il canale analogico di raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo l'obbligo di verificare eventuali indirizzi alternativi verificandoli sull'Anagrafe nazionale (ANPR) o sul Registro delle imprese. Analogamente l'Avviso di cortesia può essere reso disponibile attraverso la AppIO. Decorso un certo periodo di tempo, la comunicazione si intende comunque notificata e resta in capo al cittadino/impresa dimostrare che non è stato raggiunto né telematicamente né fisicamente per motivi non imputabili alla sua volontà.

Tale disposizione rappresenta un vantaggio per l'amministrazione comunale poiché la piattaforma garantirà certezza di notifica. Il cittadino sarà di fatto "obbligato" ad eleggere un domicilio digitale

### ✓ **Modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (Art.38)**

#### Domicilio digitale

- Viene di fatto reso obbligatorio il possesso di un domicilio digitale, se non eletto volontariamente, verrà attribuito dagli organismi preposti.
- Viene chiarita la possibilità di poter utilizzare un domicilio digitale speciale, ovvero, ad esempio, comunicare il domicilio digitale del proprio avvocato per le comunicazioni relative ad un determinato procedimento.

#### Certificati e comunicazioni digitali

- Per favorire la circolazione di certificati e comunicazioni on-line viene sancito che la firma autografa sulle copie analogiche può essere sostituita con l'apposizione a mezzo stampa del responsabile pro-tempore

#### Sistema di Gestione delle Deleghe

- Si introduce un sistema di gestione delle deleghe per consentire, ad esempio agli anziani o alle persone disabili, in situazione di divario digitale, culturale o infrastrutturale, di far accedere un proprio delegato dotato di SPID o CIE ai servizi di loro competenza. La delega può essere conferita on-line tramite SPID, CIE o CNS ovvero tramite sportello ed è valevole anche per i servizi analogici. La realizzazione è affidata alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La realizzazione è conseguente all'approvazione del relativo progetto in ambito PNRR.

### ✓ **Misure per la raccolta di firme digitali per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare (Art. 38-quater)**

L'articolo, approvato in sede di conversione in legge del decreto, interviene sul procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione dei referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare, integrando in particolare la previsione della Legge



di Bilancio 2021 (art. 1 commi 341-343) che ha disposto l'istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali.

Con norma transitoria si prevede che **a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma, le firme** necessarie per uno dei referendum di cui agli articoli 75 (abrogativo), 132 (variazioni territoriali) e 138 (modifiche costituzionali) della Costituzione, nonché per la proposta di progetti di legge di iniziativa popolare (art. 71) **possano essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata**. A regime, la piattaforma consentirà la raccolta delle firme degli elettori da effettuarsi mediante l'identità digitale SPID o sistemi analoghi.

Tutte le caratteristiche tecniche della piattaforma saranno definite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Della verifica della validità delle firme raccolte, ai sensi delle modalità stabilite con il suddetto DPCM, sarà invece responsabile l'Ufficio centrale per il Referendum.

Infine, si prevede che i certificati elettorali rilasciati mediante PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Europeo EIDAS, possano essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico o come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa.

#### ✓ **Modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (Art. 39)**

##### ANPR

- Le modifiche introdotte sono necessarie alla realizzazione delle nuove funzionalità dell'ANPR rivolte ai cittadini (richiesta certificati, cambio di residenza, ecc.) che lo stesso può richiedere direttamente tramite portale ANPR, previa autenticazione tramite SPID e CIE.
- I certificati rilasciati al cittadino per il tramite del portale ANPR direttamente dal Ministero dell'Interno sono esenti da imposta di bollo per il 2021.
- L'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile renderà disponibile ai Comuni le funzionalità per l'utilizzo dello stesso e sarà implementato progressivamente, ma non è più prevista una previsione temporale definita.
- I Comuni potranno consentire la fruizione dei dati anagrafici agli aventi diritto anche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
- L'ANPR viene integrata anche con le liste elettorali detenute dai Comuni, con dati suddivisi per sezione elettorale.
- Il portale ANPR offrirà servizi, oltre che alle PPAA, anche ai gestori di pubblici servizi e ai privati.

##### Circolazione dei dati tra pubbliche amministrazioni

- Vengono rafforzate tutte le previsioni che impongono alle Pubbliche Amministrazioni detentrici di dati di renderli disponibili e accessibili gratuitamente a tutti gli aventi diritto, a pena di sanzioni amministrative e pecuniarie.
- Il ruolo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati come hub di tutti i dati pubblici viene rafforzato; in tal senso vengono eliminati gli Accordi Quadro tra Amministrazioni per la fruizione dei dati, assolvendo la PDND al compito di "punto di accesso istituzionale a tutti i dati pubblici". A tale riguardo fin dalla sua



realizzazione conterrà i dati di tutte le banche dati di interesse nazionale, come ampliate dal presente provvedimento.

- Sono aggiunte quali banche dati di interesse nazionale e quindi sottoposte a maggiore vigilanza rispetto all'accessibilità obbligatoria e gratuita dei dati, l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe degli abilitati alla guida; il sistema informativo che gestisce i titolari di diritti basati sull'ISEE; l'ANNCSU: archivio delle strade e numerici civici; INAD: l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti non iscritti in albi.
- L'obbligo di adesione ed adeguamento delle interfacce tramite API alla PDND per tutte le PPAA viene stabilito dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato all'Innovazione tecnologica ultimati i test volti a stabilire il corretto funzionamento della Piattaforma.
- Fino alla realizzazione della PDND e alla data fissata dal PdCM, la circolazione dei dati tra PPAA avviene attraverso la sottoscrizione di Accordi quadro, accordi di fruizione o autorizzazione.

Sia gli interventi all'ANPR, sia quelli alla PDND sono a valere sulle risorse del PNRR e quindi subordinati all'approvazione del Consiglio dell'Unione Europea, eccezion fatta per la copertura dell'esenzione dal bollo per i certificati rilasciati dall'ANPR per il 2021, la cui copertura, stimata in 22,8 milioni di euro, è garantita con la riduzione corrispondente dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 34 della Legge 178/2020

In sede di conversione in legge è stato approvato un **emendamento proposto dall'ANCI**, che ha la finalità di **semplificare gli adempimenti e gli oneri informativi che sono posti in capo agli enti locali a seguito della sovrapposizione di richieste di informazioni già detenute dalle amministrazioni centrali nella materia della contabilità.**

A tal proposito, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sentiti la Conferenza Unificata e l'ISTAT sono definiti gli adempimenti degli enti locali relativi alle comunicazioni informative che si intendono assolve con l'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, detenuta presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

#### ✓ **Autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (Art. 40)**

Vengono introdotte una serie di norme che vanno ad incidere sul procedimento per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sia fisse che mobili. In particolare, si interviene sugli artt. 86, 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D-lgs 259/2003).

Le novità più rilevanti:

- Il dimezzamento – da 180 a 90 giorni – dei tempi massimi previsti per l'adozione delle decisioni da parte delle autorità competenti alla gestione del suolo pubblico (art. 86 d. lgs n. 259/2003)
- L'obbligatorietà, da parte dell'amministrazione competente (nei casi di specie in larga maggioranza il Comune) a convocare una conferenza di servizi ogni qual volta l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più

provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (commi 6, 7, 8 e 9 artt. 87 e 88 d. lgs n. 259/2003)

- L'adozione del silenzio assenso – in mancanza di una comunicazione della determinazione decisoria da parte dell'autorità competente e solo nel caso in cui non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali - alla conferenza dei servizi per la realizzazione di infrastrutture a banda ultra larga fissa e mobile, decorsi i 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 9 art. 87 d. lgs n. 259/2003)
- L'utilizzo obbligatorio della microtrincea, qualora lo richieda l'operatore di telecomunicazioni, per la posa di fibra ottica, anche in deroga ai regolamenti comunali.
- La previsione dell'utilizzo della semplice comunicazione per l'installazione di apparati di trasmissione su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive (art. 87-bis d. lgs n. 259/2003), nonché per le variazioni non sostanziali del impianti (art. 87-ter d. lgs n.259/2003), esonerando gli operatori dalle autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché gli stessi interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

In generale, e alla luce della rilevanza che l'infrastrutturazione digitale riveste per il Paese e degli investimenti previsti nel PNRR, l'impianto generale di semplificazione appare condivisibile, al netto di alcune criticità operative – di seguito riportate - che l'ANCI ha già segnalato nelle interlocuzioni avute, nelle scorse settimane, con le strutture di Governo e che potrebbero paradossalmente complicare l'operatività sul campo:

- l'obbligatorietà della conferenza dei servizi rischia, soprattutto per i procedimenti in cui l'autorità competente è un piccolo Comune, di complicare la situazione in assenza di un supporto a questi Enti;
- l'utilizzo della microtrincea in deroga ai regolamenti comunali può generare, in fase applicativa, criticità nella gestione delle strade in termini di sicurezza e ripristini, qualora il suo utilizzo non venga preventivamente e adeguatamente concordato con l'ente locale.

Si segnala, infine, che non sono state prese in considerazione alcune proposte di modifica agli artt. 87-bis, 87-ter e 87-quater del d. lgs n. 259/2003, definite in collaborazione fra ANCI e Regioni e presentate in sede tecnica alle strutture di Governo competenti, che miravano ad armonizzare il procedimento amministrativo definito dal CCE con quello della l. 241/1990, in modo da consentire maggiore certezza interpretativa agli uffici comunali e agli operatori TLC stessi.

Inoltre, **durante la conversione in legge**, sono state introdotte una serie di modifiche e integrazioni, di cui alcune di diretto interesse dei Comuni:

- vengono ricompresi anche i parchi, le riserve nazionali e regionali e i territori di protezione esterna dei parchi fra le zone sottoposte ai procedimenti di autorizzazione di cui agli artt. 87, 88 e 89 del D. Lgs. 259/2003 per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (**comma 1 lettera a-bis**);

- viene introdotta una procedura semplificata per le comunicazioni delle varianti in corso d'opera fino al 10% di quanto previsto nei progetti di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica già autorizzati ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 259/2003, che consente all'operatore di procedere se, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di variazione all'amministrazione procedente, la stessa o gli altri soggetti coinvolti nel procedimento non si siano espressi con provvedimento negativo **(comma 3 lettera e-bis)**;
- vengono ulteriormente specificate le condizioni di applicazione dei regimi di semplificazione per l'installazione della fibra ottica in base a diverse fattispecie di intervento (semplice comunicazione per il collegamento digitale di scuole, uffici postali, centri di lavorazione postale e ospedali e preavviso di soli otto giorni per interventi inferiori ai 200 metri) e viene previsto che, qualora l'operatore opti per l'utilizzo della microtrincea quale tecnica di posa, sia esso a stabilire – e non a proporre, come nella versione precedente del testo – le caratteristiche di larghezza e profondità dello scavo. Questa disposizione limita il potere di intervento dell'ente locale e lo priva di qualunque strumento di concertazione con l'operatore, andando in direzione contraria di un emendamento proposto da ANCI che puntava invece a consentire una condivisione delle modalità di intervento fra le parti (comma 4);
- attraverso l'introduzione di un nuovo comma, l'831-bis, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), viene stabilito che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a prescindere dal numero di utenze attivate sull'impianto stesso, eliminando la possibilità, per l'ente, di variare il gettito del canone ai sensi del comma 817 della citata legge **(comma 5-ter)**.

***Si segnala che tutte le modifiche introdotte hanno impatto sui Comuni a livello procedimentale e, relativamente all'introduzione del comma 831-bis alla Legge di bilancio 2020, anche a livello patrimoniale.***

- ✓ **Violazione degli obblighi di transizione digitale (Art. 41)**
  - Viene attribuito all'AGID il potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio degli obblighi in materia di transizione al digitale di tutte le PPAA. In caso di violazione, di ritardo, inesatto o non veritiero adempimento, scaduti tutti i termini fissati per porvi rimedio, le PA sono soggette ad una sanzione amministrativa che varia da 10.000 a 100.000 euro, a seconda della gravità dell'inadempimento. La violazione rileva altresì ai fini della misurazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
  - Nel caso degli enti locali, si arriva all'intervento sostitutivo da parte dello Stato, con nomina di un commissario ad acta, a seguito dello scadere dei tempi per porvi rimedio e dei diversi solleciti previsti.
  - I proventi dal regime sanzionatorio vengono destinati per il 50% all'AGID e per il 50% al Fondo per l'Innovazione Tecnologica.

- Il Difensore Civico, qualora accerti la fondatezza della segnalazione, lo fa presente al Direttore dell'AGID affinché venga applicato il regime previsto per la violazione degli obblighi di transizione digitale

In sede di conversione in legge, con la **modifica al comma 5 del nuovo art. 18bis** rubricato “*Violazione degli obblighi di transizione digitale*” introdotto al Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005) viene **estesa l'applicazione delle sanzioni** previste per inadempimento o adempimento parziale anche in caso di:

- indisponibilità di uno strumento in rete per la raccolta del grado di soddisfazione dell'utente in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on-line resi dall'ente e mancata pubblicazione delle relative statistiche, anche in termini di accesso (art. 7 comma 3 del CAD);
- mancata realizzazione del fascicolo informatico relativo ad un procedimento e mancata sua disponibilità e accesso in rete a tutti i soggetti pubblici implicati e agli interessati dal procedimento stesso (art. 41 commi 2 e 2bis del CAD);
- mancata disponibilità a cittadini ed imprese dei documenti informatici tramite servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale SPID e integrati con la piattaforma nazionale di accesso ai servizi on-line -AppIO tramite mobile- (art. 43 comma 1bis del CAD).

#### **4. NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)**

Il decreto in esame introduce numerose misure di semplificazione in materia di contratti pubblici. Si riportano di seguito, sinteticamente, le più significative di carattere generale e, a seguire, le proroghe del DL n. 76/2020 e del DL n. 32/2019:

- ✓ Adozione di misure per favorire e promuovere l'occupazione giovanile e la parità di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. In particolare, il decreto stabilisce che **le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino ai trentasei anni, delle donne e l'inclusione lavorativa delle persone disabili.** In particolare, la norma sulle persone disabili è stata introdotta in sede di conversione in legge. Sempre in sede di conversione, viene precisato che è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile e sia femminile. Si evidenzia che per il comma 4 dell'articolo 47, **restano le difficoltà di interpretazione** in quanto richiedente l'inserimento come “*requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta*” dei criteri sopra richiamati, requisiti che, in teoria, non potrebbero coesistere tra loro. **Inoltre, al comma 7 dello stesso articolo viene precisato che quelli su descritti sono “requisiti di partecipazione” che possono essere esclusi da parte delle SA previa adeguata motivazione e solo se vi siano elementi puntualmente indicati che ne rendano l'inserimento impossibile o contrastanti** con obiettivi di universalità e socialità,

di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Le modalità e i criteri applicativi di tali misure – **come richiesto dall' ANCI in sede di conversione** – sono definiti con specifiche Linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili, di concerto con il MIT e il Ministero del lavoro. **E' evidente che con l'accoglimento di tale specifica, le disposizioni richiamate non potranno trovare attuazione se non successivamente all'emanazione delle succitate linee guida governative.**

- ✓ **La legge di conversione ha prorogato al 31 dicembre 2022 (scadeva il 31.12.2021) l'obbligo di affidamento con gara della quota di lavori, servizi e forniture da parte di concessionari affidatari senza gara degli stessi, ai sensi dell'articolo 177 del d.lgs 50/2016** (art. 47-ter).
- ✓ le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste da PNRR e PNC possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta, salvaguardando i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. (art. 47-quater)
- ✓ Per tutti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR - il ricorso **all'appalto integrato (in deroga all'articolo 59 del Codice dei Contratti)** sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, con **conferenza di servizi obbligatoria**. (Art. 48, c.5)
- ✓ **Accelerazione** sui tempi della stipulazione del contratto con previsione anche di potere sostitutivo nei casi di inerzia del RUP. (art. 12, art. 50, c. 2, art. 61, c.1)
- ✓ **Disapplicazione** della norma del Codice appalti che prevede la **condizione sospensiva** nei contratti in attesa dei controlli e delle verifiche cui sono tenute le stazioni appaltanti. (Art. 50, c. 3)
- ✓ Previsione nel bando di gara del **premio di accelerazione** qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato. (Art. 50, c. 4)
- ✓ Incremento del valore delle **penali** dovute per ritardato adempimento e del limite massimo elevato al 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. (Art. 50, c.4)
- ✓ Possibilità di ricorrere sempre alla **procedura negoziata** senza pubblicazione del bando di gara ed indipendentemente dal valore dell'appalto in tutti i casi in cui ci sia urgenza di procedere per cause imprevedibili. (Art. 48, c. 3)
- ✓ In caso di impugnazione di atti relativi alle procedure di affidamento si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo per cui si limita fortemente il **potere di sospensiva del giudice** e nel caso di annullamento non viene inficiato il contratto già stipulato con diritto eventualmente al solo risarcimento del danno per equivalente del ricorrente (proposta ANCI). (Art. 48, c. 4)
- ✓ **Punteggi premiali** nel bando per l'uso nella progettazione di metodi e strumenti elettronici specifici (cd. **BIM** ossia *Building Information Modeling*) (Art. 48, c.6)
- ✓ **Subappalto** (Art. 49). Dalla data di entrata in vigore del decreto:
  - fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;

- *dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità.* Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia; il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Le amministrazioni competenti, inoltre:

- a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del Codice degli Appalti;
- b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del Codice degli Appalti e all'articolo 8, comma 10 - bis, del DL, n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L., n. 120/2020;
- c) adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del d. lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

✓ **Appalti informatici** (Art. 53, c. 1, 3, 4)

Deroghe molto ampie al codice appalti per gli acquisti informatici che incontrano l'unico limite delle normative antimafia.

In particolare, vengono introdotte semplificazioni per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR:

- Ferme restando le soglie fissate dall'art. 35 del Codice degli appalti e dal DL 16 luglio 2020 n. 76, art. 1, comma 2, lettera a) per l'affidamento diretto, le stazioni appaltanti possono ricorrere all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice degli Appalti, per acquisti di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026 anche ove ricorra il caso che la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili non consenta il ricorso ad altra procedura di affidamento.
- Nel caso delle suddette fattispecie di approvvigionamento, ritenute strategiche per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, il ruolo di Agid quale organismo che rilascia pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati viene svolto dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
- I pareri suddetti possono contenere prescrizioni obbligatorie e vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici relative alle modalità organizzative e alle tempistiche di svolgimento delle procedure di affidamento, necessarie al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei progetti PNRR.

✓ **Trasparenza e pubblicità degli appalti** (art. 53, c. 5)

Il decreto-legge interviene anche sui principi in materia di trasparenza disciplinati dall'articolo 29 del Codice dei contratti. In particolare, viene stabilito che:

- tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso l'impiego di piattaforme informatiche interoperabili;
- le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici;
- la banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC.
- all'interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

Si rileva che le modifiche introdotte al citato articolo 29 comporteranno un appesantimento e un aggravio dei compiti e delle attività a cui sono tenute le amministrazioni.

**E' importante segnalare che, in materia di appalti, rispetto alla revisione dei prezzi, derivanti dall'aumento del costo delle materie prime, nel decreto legge 73/2021 come convertito nella 106/2021 c.d. sostegni bis, è stato inserito l'articolo 1-septies recante "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici".** E' previsto un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 e istituito con un decreto del Mims che ne regolerà l'accesso, garantendo parità di condizioni per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili inoltre rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative al primo semestre 2021 dei prezzi dei principali materiali da costruzione.

L'appaltatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di rilevazione da parte del Mims dovrà presentare istanza di compensazione.

Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando:

- fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta per cui non sia prevista un'altra destinazione;
- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Nel caso in cui le risorse derivanti da accantonamenti, ribassi e residui non fossero sufficienti, è possibile accedere al Fondo per l'adeguamento dei prezzi.

✓ **Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge n. 120/2020) – Proroga di norme (Art. 51)**

Come richiesto anche dall'ANCI, il decreto dispone proroghe alle norme del DL 76/2020.

**Proroga al 30 giugno 2023:**

**Sotto soglia:**



- a) efficacia delle norme di semplificazione previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sottosoglia ed esonero polizze fideiussorie estese a tutte le determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il **30 giugno 2023**;
- b) gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti **fino a 139mila euro**;
- c) **procedura negoziata senza bando di gara** per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria **con previa consultazione** di almeno 5 operatori se esistenti ovvero **di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350 milioni di euro)**.

**In sede di conversione del decreto viene specificato che in caso di affidamento diretto sottosoglia anche senza consultazione di più operatori economici**, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la SA deve garantire, oltre al rispetto dell'articolo 30 del Codice, che i soggetti scelti anche attingendo ad elenchi o albi istituiti dalla stessa SA, siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, rispettando il principio di rotazione (art. 51, let a), alinea 2.1).

**N.B.: Per le procedure negoziate è prevista la possibilità di scegliere tra il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.**

***Sopra soglia:***

- a) estesa l'efficacia delle deroghe in materia di termini e procedure di aggiudicazione anche per gli appalti sopra soglia fino al **30 giugno 2023**.

***Significativa la proroga delle deroghe per gli appalti relativi all'edilizia scolastica, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria che consentono di procedere in deroga ad ogni disposizione di legge fatta eccezione quella penale.***

✓ **Proroghe norme sbloccantieri (art. 52)**

Prorogate, fino al 30 giugno 2023, alcune "sospensioni" e modifiche del Codice degli appalti già contenute nel decreto legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, c.d. "Sbloccantieri".

In particolare, **fino al 30 giugno 2023** si prevede:

- la sospensione del divieto di appalto integrato per ogni tipologia di opera;

- la sospensione dell'obbligo di avvalersi dell'Albo dei Commissari costituito presso ANAC;
- la sospensione per tutti i Comuni non Capoluogo dell'obbligo di aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori **ma limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59.**

L'interpretazione letterale della norma in commento che recita: *“Nelle more della disciplina ad assicurare la riduzione ed il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, **oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le città metropolitane e i Comuni capoluogo di Province**”*, fa sì che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in commento, i Comuni non capoluogo procedano ai suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalità:

- a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
- b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
- c) Province e Città Metropolitane;
- d) Comuni Capoluogo di Provincia.

L'Associazione ha già sottolineato come tale disposizione comprima l'autonomia organizzativa dei Comuni non capoluogo ma si evidenzia, tuttavia, come nella versione finale del decreto vi sia una sostanziale salvaguardia delle forme aggregative già esistenti e un'estensione ai Comuni Capoluogo delle modalità organizzative cui poter ricorrere per gli affidamenti.

- la sospensione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in fase di gara;
- la possibilità di affidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con un livello semplificato di progettazione definitiva;
- la possibilità di inversione procedimentale anche nei settori ordinari con apertura delle offerte economiche prima della verifica della idoneità;
- la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Su quest'ultimo punto si ricorda anche la vigenza del comma 5 dell'articolo 1 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019 che consente anche di avviare l'affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

- ✓ **Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (Art. 53)**

L'articolo 53, come modificato in sede di conversione in legge, prevede alcune semplificazioni con riguardo agli **acquisiti dei beni e dei servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR** al fine di assicurare che gli acquisti di tali beni e servizi possa avvenire in maniera rapida ed efficace.

Si evidenziano, in particolare, le modifiche all'articolo 111 del codice dei contratti pubblici apportate dal comma 5. Si prevede che **tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori** relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico **sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse**. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati.

Si prevede, inoltre, che l'ANAC individui, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'AGID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati.

## **5. MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**

### **✓ Potere sostitutivo (Art. 61)**

Con una modifica all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si prevede che il Responsabile del potere sostitutivo, individuato dall'organo di governo dell'Amministrazione, può essere un soggetto o anche un'unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;

Per quanto riguarda l'attivazione del potere sostitutivo, nella formulazione vigente della L. 241/1990 decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il potere sostitutivo si attiva su richiesta del privato; per effetto delle modifiche proposte nella bozza del provvedimenti in commento il responsabile o l'unità organizzativa, decorso il termine, esercita il potere sostitutivo d'ufficio o su richiesta dell'interessato.

### **✓ Silenzio assenso (Art. 62)**

La disciplina del silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi di cui all'art. 20 viene confermata e rafforzata con la previsione per cui, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

### **✓ Annullamento d'ufficio (Art. 63)**

La modifica normativa approvata in sede di conversione del decreto, al fine di evitare dubbi interpretativi ed applicativi, introduce un **coordinamento formale** tra il nuovo termine previsto dal comma 1 dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 per l'annullamento

d'ufficio (12 mesi, introdotto dal dl 77/2021) e le previsioni del comma 2 bis dello stesso art. 21 nonies.

Si ricorda che il comma 2-bis prevede che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 (non più 18 mesi ma 12 mesi, per effetto delle modifiche introdotte dal dl n. 77/2021), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del DPR 445/2000.

Per effetto, dunque, dell'emendamento proposto dall'ANCI, i termini previsti dal comma 1 e dal comma 2 bis dell'articolo 21 nonies risultano allineati.

✓ **Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permutate aventi a oggetto terreni a uso civico (Art. 63-bis)**

L'articolo, approvato in sede di conversione, interviene in tema di usi civici. Nello specifico, mediante l'introduzione di tre nuovi commi (8-bis, 8-ter e 8-quater) all'art. 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168, si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano **consentire ai Comuni i trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate** - nei casi di terreni appartenenti al demanio civico in situazione di accertata e irreversibile trasformazione - **in altre aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti** territoriali e locali, **esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente.**

Affinché questo possa avvenire, i terreni:

- a) devono aver perso irreversibilmente la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
- b) devono essere stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
- c) non devono essere stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile degli enti. Questi terreni vengono di conseguenza demanializzati, mentre quelli dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico vengono di conseguenza sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

**La norma interviene a risolvere un'annosa questione che vedeva i Comuni impossibilitati a rilasciare l'attestazione relativa alla proprietà delle opere realizzate su terreni a uso civico in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica, inibendo, ad esempio l'accesso dei proprietari a misure di agevolazione come il bonus facciate o il 110% per le ristrutturazioni edilizie.**

## **6. ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA**

- ✓ **Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile (Art. 66-quinquies)**

Si stabilisce che la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cd. Codice della strada, spettanti a regioni, province e comuni possa essere destinata, oltre che a finalità connesse al miglioramento della sicurezza, anche all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.

La disposizione, apprezzabile nell'intento, non stanziava però risorse aggiuntive allo scopo, sebbene sia nota la carenza di risorse su territorio per le finalità di protezione civile.